

OBBLIGO DI "GREEN PASS" IN AMBITO LAVORATIVO PRIVATO

Il D.L. n. 127 di data 21.9.2021 ha esteso a tutto il settore privato, a far data dal 15.10.2021, l'obbligo di possesso della certificazione verde Covid - 19 (c.d. "green pass") per accedere al luogo di lavoro

Il 21 settembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 127 con il quale è stato inserito nel Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, il nuovo art. 9 *septies*, rubricato "Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato".

Detta norma prescrive che dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, a chiunque svolge un'attività lavorativa (di natura autonoma, subordinata, nonché a titolo di formazione o di volontariato) nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso al luogo di lavoro, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. "Green Pass").

Il predetto obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui sopra avendo altresì l'obbligo di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, che potranno avvenire (i) anche a campione e (ii) prevedendo prioritariamente, ove possibile, che il controllo sia effettuato al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. Il datore di lavoro, inoltre, individua con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni da parte dei lavoratori.

Nel caso di cui i lavoratori comunicano di non essere in possesso del Green Pass o qualora ne risultino privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati (senza diritto alla retribuzione né ad altro compenso o emolumento, comunque denominato) fino alla presentazione di un valido Green Pass e comunque non oltre il 31.12.2021. Tale assenza ingiustificata non potrà in ogni caso avere conseguenze disciplinari e i lavoratori in detta condizione avranno comunque il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Solo alle imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, è concessa la facoltà di sospendere il lavoratore privo di "green pass" per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Qualora il lavoratore acceda al luogo di lavoro privo di valido "green - pass", la norma lo punisce con una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro, fermo restando il potere in capo al datore di lavoro di procedere in via disciplinare nei suoi confronti.

Qualora invece sia il datore di lavoro a risultare inadempiente rispetto agli obblighi posti dalla norma (per non aver apprestato idonee misure organizzative finalizzate alla verifica, o per aver

omesso la verifica stessa), sarà punito con una sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro.

ULTERIORI INFORMAZIONI SU QUESTO ARGOMENTO O SU FATTISPECIE CORRELATE POSSONO ESSERE RICHIESTE A:

avv. Marco Pegoraro

+39 0461 23100 – 260200 - 261977

mp@slm.tn.it

DISCLAIMER

Le Newsletter di SLM rappresentano uno strumento di informazione gratuito a disposizione di tutti coloro che siano interessati a riceverle (newsletter@slm.tn.it). Le Newsletter di SLM non possono in alcun caso essere considerate pareri legali, né possono essere ritenute idonee a risolvere casi specifici in assenza di una preventiva valutazione della fattispecie concreta da parte di un legale.

Per visionare il testo integrale dell'informativa privacy aggiornata (ex art. 13 Regolamento UE 679/2016) ed aggiornare i tuoi dati accedi al link: <https://slm.tn.it/notizie/newsletter>.

CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO

Chi avesse ricevuto o ricevesse le Newsletter di SLM per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro o comunque intendesse revocare il consenso prestato al trattamento può in ogni momento cliccare sul link "**Annulla iscrizione**", presente in calce ad ogni email inviata, e seguire le istruzioni che verranno presentate. In alternativa, per chiedere la cancellazione e/o per segnalare eventuali problemi tecnici, è sempre anche possibile scrivere, senza particolari formalità, un'email a: **segreteria@slm.tn.it**.